



Comune di Ronciglione

Provincia di Viterbo

Ordinanza N.
Data di registrazione

4
07/01/2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO DEI CANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCIGLIONE, ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO E MISURE SANZIONATORIE

AREA VII - DIPARTIMENTO SICUREZZA

Premesso

- Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- Che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- Che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi zone attrezzate e per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari /conduttori di cani viene frequentemente insudiciato dagli escrementi di animali con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

Preso atto che la mancata rimozione delle deiezioni solide sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più deboli esposte;

Preso atto altresì della noncuranza con la quale spesso le deiezioni dei cani vengono lasciate dai detentori degli animali sul suolo ovunque si trovino pregiudicando spesso la viabilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

Considerata la necessità di richiamare l'attenzione sul rispetto di regole di condotta volte a tutelare la pulizia e l'igiene dei luoghi pubblici al fine di garantire la convivenza tra le persone ed i cani detenuti;

Considerata altresì la pericolosità della presenza di cani liberi privi di guinzaglio nelle aree pubbliche;

Giudicato opportuno mantenere i cani a guinzaglio e resa obbligatoria idonea attrezzatura atta a raccogliere le deiezioni dei cani accompagnati;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n 320;

Vista la Legge 14/08/2991 N.° 281;

Vista la Legge Regionale Lazio del 21/10/1997 N.° 34;

Vista la legge 689/81;

Vista l'art 50 del D.Lgs267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, a tutti i proprietari ed ai conduttori di cani, a qualsiasi titolo, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione di:

1. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non inferiore ad un metro e mezzo durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
2. Raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dai cani su aree pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale con idonei involucri o sacchetti chiusi a prova tenuta all'acqua e di depositarli negli appositi cestini stradali – se presenti- per la raccolta dei rifiuti;
3. E' fatto obbligo ai conduttori dei cani di avere sempre con sé idonea attrezzatura per l'asportazione delle deiezioni degli animali stessi e di esibirle in caso di richiesta da parte degli agenti della forza pubblica incaricati dei controlli;
4. E' vietato accedere con i cani di qualsiasi razza e taglia, anche se muniti di guinzaglio e attrezzature per la raccolta delle deiezioni, nel parco pubblico, nei locali e negli edifici dove la legge ed i Regolamenti non lo consentono;
5. Ai proprietari dei cani è fatto obbligo di munirli di microchip e la mancanza dello stesso è prevista una sanzione stabilita per legge.

AVVISA/AVVERTE

Che ai trasgressori, ad ogni titolo, della presente ordinanza, fatte salve in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa ammettendo la conciliazione in via breve, da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 200,00(duecento/00).

Che i proprietari degli animali saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e cose causate dal mancato rispetto della presente ordinanza e delle altre discipline sulla custodia degli animali.

DISPONE

- Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano:

- A ipovedenti conduttori di cani guida;
- A persone affette da disabilità documentata;
- Alle unità cinofile delle Forze di Polizia,dei VV.FF. e della Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;

- Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali di pari oggetto precedentemente emanate;

- La notifica della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, alla Polizia Locale, alla locale Stazione di Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)